



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE FUNZIONI DEL GARANTE
DELLA PERSONA DISABILE**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021)

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE

ART. 1

Presso il Comune di Vibo Valentia è istituito l'Ufficio del "Garante della Persona disabile".

ART. 2

L'Ufficio del Garante della Persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo monocratico nominato dal Sindaco, con proprio decreto, tra una rosa di nomi proposti da associazioni riconosciute operanti nel mondo dei soggetti diversamente abili, sempre che in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia;
- comprovata esperienza e competenza nella tematica specifica;
- assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità

ART. 3

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Il Garante della Persona disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento con atto del Sindaco o del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto alle proprie funzioni.

ART. 4

Le funzioni di segreteria del Garante della Persona disabile sono assicurate dagli uffici del Settore competente in materia ed allo stesso è fornita una postazione informatica con casella di posta elettronica dedicata; una postazione telefonica e materiale di cancelleria. Sarà altresì attivato un apposito link sulla home page del Comune. Non sono previste a carico del Comune ulteriori spese per l'esercizio della funzione svolta dal Garante.

ART. 5

Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante può:

Accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazioni resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale e relazionale;

richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, segnalando alle autorità competenti eventuali violazioni delle predette norme;

1. segnalare all' Autorità competenti l' inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4,5,7 dell' art.24 della legge 05.02.1992, n.1041 in materie di eliminazione di barriere architettoniche;
2. Controllare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso ai sensi dell' art. 16 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

ART.6

Il Garante della Persona disabile potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari, scelti, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta al Comune di Vibo Valentia- Ufficio del Garante della Persona disabile.

ART. 7

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa specifica in materia di:

- Convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt.2-3-4-38;
- Legge 3 febbraio 1992, n.104;

Il Garante, a supporto dell'Amministrazione Comunale, interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte per assicurare la piena promozione e la tutela delle persone disabili.

A tal fine:

- comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio comunale;
- interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte provenienti da un disabile o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno, da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle Persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al disabile;
- interviene in materia di programmazione, individuazione e reperimento di finanziamenti;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni che si occupano di disabili e/o delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza dell'handicap e dei mezzi di tutela attraverso iniziative che ritiene più **IDONEE** per la diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente in materia di persone con disabilità ed esprime valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali destinati alle persone con disabilità;

- collabora con l'Amministrazione Comunale alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune di Vibo Valentia avvalendosi della collaborazione di volontari di cui all'art.5;
- informa il Sindaco, l'Assessore competente e il Coordinamento istituzionale dell'Ambito Territoriale sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e collabora con il Garante regionale e nazionale;
- assicura l'informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti la tematica specifica.
- Annualmente entro la data di approvazione del consuntivo, il garante della persona disabile presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Assessore dei Servizi Sociali

ART. 8

Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità, rivolge indicazioni e suggerimenti ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla Persona

ART. 9

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in vigore.